

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1812-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

1^a (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

e

11^a (Igiene e Sanità)

(RELATORE NENNI Giuliana)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1966
(V. Stampato n. 2340)*

presentato dal Ministro della Sanità
di concerto col Ministro dell'Interno
col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro del Bilancio
col Ministro del Tesoro
col Ministro delle Finanze
col Ministro della Pubblica Istruzione
e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 luglio 1966*

Comunicata alla Presidenza l'11 novembre 1966

Modifiche al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, e successive
modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale per la prote-
zione ed assistenza della maternità e dell'infanzia (ONMI)

ONOREVOLI SENATORI. — La 1^a e la 11^a Commissione, in seduta congiunta, hanno esaminato il disegno di legge: « Modifiche al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, e successive modificazioni concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia (ONMI) », già approvato dalla Camera dei deputati, che viene ora sottoposto alla discussione e, mi auguro, all'approvazione del Senato.

Con questo disegno di legge si intende modificare, democratizzandola, l'attuale struttura amministrativa dell'ONMI, lasciando impregiudicate la riforma dell'Opera, la sua collocazione, i suoi compiti, nel più vasto settore della programmazione sanitaria.

Nessuno di noi ignora che esiste un ben più vasto problema di assistenza all'infanzia e prova ne sono i disegni di legge presentati al Senato, disegni di legge che chiedono una radicale modifica delle strutture oggi esistenti per la prevenzione, la cura e l'assistenza all'infanzia.

La complessità della materia, la necessità di inserire le modifiche strutturali nel più vasto settore dell'assistenza sanitaria prefigurata nel Capitolo VII del Programma quinquennale, hanno indotto il Parlamento a rinviare per il momento il problema delle modificazioni strutturali: ci troviamo, pertanto, a discutere un disegno di legge che è soltanto un primo passo, ma, a mio avviso, un passo obbligato per affrontare problemi più vasti.

Il disegno di legge in discussione tende a modificare l'anacronistica, insufficiente, lacunosa normativa vigente che incide in modo così negativo sulla vita e sul funzionamento dell'ONMI, i cui compiti sono andati estendendosi per il crescente numero di donne che lavorano, per la necessità di servizi di protezione materna e infantile.

A tutt'oggi gli organi amministrativi dell'ONMI non sono ancora stati ricostituiti e la gestione è da vent'anni affidata a commissari governativi. Tali gestioni straordinarie, come hanno più volte rilevato sia il Consiglio di Stato che la Corte dei conti, si sono rese necessarie per far funzionare gli

organi periferici dell'ONMI, i quali, per il noto vizio di origine di prevedere nei loro istituti direttivi membri del disciolto partito fascista, erano da lungo tempo in condizioni di non svolgere normale attività.

Rilievi così gravi dovrebbero indurre il Senato ad assicurare all'Opera nazionale maternità e infanzia una amministrazione democratica funzionale ed efficiente, in grado di fronteggiare la crisi finanziaria e di struttura, in cui si dibatte.

L'ONMI entra ogni anno in contatto con circa 2 milioni di persone, anzi con 2 milioni di famiglie, nei tre principali settori della sua attività: 1) consulenza pediatrica, ginecologia, ostetricia, medico-psico-pedagogia; 2) intervento diretto e indiretto per impedire l'abbandono materiale delle madri soprattutto gestanti nubili e di minori anche illegittimi; 3) asili nido per figli delle lavoratrici da zero a tre anni.

Sorge a questo punto il problema della inadeguatezza del numero degli asili nido per i bimbi da zero a tre anni, della loro collocazione non sempre rispondente alle reali esigenze della popolazione infantile, della retta, che si ritiene troppo elevata.

Altro problema è quello dell'accentramento, da parte dell'ONMI, di troppi e disparati compiti. Ma credo che non sia il caso nella discussione del provvedimento all'ordine del giorno, di addentrarci in uno studio e in una eventuale polemica di questo tipo.

Gli articoli 1, 2, 3 modificano in senso, a mio avviso, democratico, gli organi amministrativi nazionale, provinciale, comunale, con l'inserimento, fra l'altro, all'articolo 1 di rappresentanti degli Enti locali (sindaci e presidenti di Provincia) avvicinando così l'ONMI al potere locale e assicurando quel tanto di democraticità e di competenza indispensabile per operare sul piano della « unità sanitaria locale » di cui parla il Piano quinquennale.

L'articolo 3 prevede che la presidenza dell'ONMI sul piano provinciale, sia affidata al Presidente dell'amministrazione provinciale o a un consigliere da lui delegato.

L'articolo 3 prevede che la Presidenza dell'ONMI, a livello comunale, sia affidata al Sindaco od a consigliere da lui delegato.

So che questa norma ha suscitato non poche perplessità, molti ravvisando nella elettività del Presidente una più democratica disciplina del settore.

Ma se si pensa che alla Provincia spetta tuttora dare i locali e l'arredamento, nonchè funzionari, per il normale svolgimento dei compiti dell'ONMI, e se si pone mente al fatto che la cura degli illegittimi è ancora un compito delle Amministrazioni provinciali, appare logico dare all'Amministrazione provinciale, nella persona del suo Presidente, la responsabilità di un settore così importante.

Ridare all'ONMI una struttura democratica, dare allo Stato, che in misura così no-

tevole la finanzia, una maggiore possibilità di controllo, dare alle popolazioni uno strumento che indubbiamente può essere reso più efficiente e più capillare dall'azione che i nuovi Comitati direttivi e amministrativi potranno svolgere, è compito di questo disegno di legge.

Mi permetto quindi di chiedere ai colleghi di volerlo approvare così com'è, per non ritardare ulteriormente la formazione di quegli organi direttivi amministrativi che avrebbero potuto già da vent'anni proficuamente operare nell'interesse dell'intera collettività.

NENNI Giuliana, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 2 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito dal seguente:

« L'Opera nazionale maternità e infanzia è amministrata da un Consiglio centrale composto dal presidente e dai seguenti membri:

- a) il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità;
- b) il direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno;
- c) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, designato dal Ministro per la grazia e giustizia;
- d) un funzionario direttivo rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal Ministro per il tesoro;
- e) un funzionario direttivo rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;
- f) un funzionario direttivo rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
- g) tre dottori in medicina e chirurgia, specialisti rispettivamente in pediatria, ostetricia e ginecologia e in neuro-psichiatria infantile, scelti dal Ministro per la sanità su terne proposte rispettivamente dalla Società italiana di pediatria, dalla Società italiana di ostetricia e di ginecologia e dalla Società italiana di psichiatria;
- h) due esperti dei problemi di assistenza sociale;
- i) tre sindaci designati dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;
- l) tre presidenti di amministrazione provinciale designati dall'Unione delle provincie italiane;
- m) un rappresentante dei dipendenti dell'ente scelto dal Ministro per la sanità su terna proposta dai sindacati dei dipendenti dell'Opera;

n) un presidente di Federazione provinciale e un presidente di Comitato di patronato scelti dal Ministro per la sanità sentito il presidente dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

Il Consiglio centrale elegge tra i suoi membri il vicepresidente.

Il presidente del Consiglio centrale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità. Dura in carica 5 anni e può essere confermato per altri 5 anni.

I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n) sono nominati con decreto del Ministro per la sanità, durano in carica 5 anni e possono essere confermati per un altro quinquennio.

I membri e i rappresentanti chiamati a sostituire coloro i quali cessano o decadono anzitempo rimangono in carica fino alla scadenza della nomina delle persone sostituite.

Il direttore generale dell'Opera assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione con funzioni di segretario.

In seno al Consiglio è costituita una giunta esecutiva composta dal presidente, dal vicepresidente e dai membri di cui alle lettere a) e b) e da tre membri eletti dal Consiglio tra i suoi componenti, di cui uno scelto tra i componenti di cui alle lettere i) e l).

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito dai seguenti:

« In ogni provincia i compiti dell'Opera sono attuati da un Comitato provinciale che ha sede nel comune capoluogo, ed è così composto:

- 1) dal presidente dell'Amministrazione provinciale o da un consigliere da lui delegato che lo presiede;
- 2) da tre consiglieri provinciali di cui uno di minoranza, designati dal Consiglio provinciale;
- 3) da due membri designati dal Consiglio provinciale tra esperti di assistenza sociale, di cui uno espresso dalla minoranza;

4) da quattro dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente esperto in pediatria, uno in ostetricia, uno in neuropsichiatria infantile ed uno in dermosifilopatia, scelti su terne designate dall'Ordine dei medici;

5) dal medico provinciale;

6) da un viceprefetto designato dal prefetto;

7) dal provveditore agli studi;

8) dal presidente del Consorzio provinciale dei patronati scolastici;

9) dal direttore dell'Ufficio provinciale degli aiuti internazionali;

10) da due consiglieri comunali del capoluogo designati dal Consiglio comunale, di cui uno espresso dalla minoranza;

11) da un sacerdote designato dall'Ordinario diocesano del capoluogo.

Il direttore sanitario provinciale dell'Opera e il segretario amministrativo provinciale dell'Opera assistono alle sedute del Comitato senza diritto di voto. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario amministrativo provinciale.

Il Comitato è nominato dal presidente del Consiglio centrale e dura in carica 5 anni. I membri di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 10) possono essere confermati per un altro quinquennio.

Il Comitato elegge il vicepresidente tra i membri previsti dai numeri 2), 3), 4) e 10) ».

Art. 3.

L'articolo 4 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito dal seguente:

« In ogni comune la Federazione provinciale esplica i propri compiti a mezzo di un Comitato comunale così composto:

1) dal sindaco o da un consigliere comunale, da lui delegato, presidente;

2) da tre consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, designati dal Consiglio comunale;

3) da due membri designati dalla Federazione provinciale;

4) da due membri designati dal Consiglio comunale tra esperti di problemi assistenziali, di cui uno espresso dalla minoranza;

5) dal presidente dell'Ente comunale di assistenza;

6) dall'ufficiale sanitario o, in mancanza, da un medico condotto designato dal sindaco;

7) da un ispettore scolastico o un direttore didattico o un insegnante elementare designato dal provveditore agli studi;

8) dal presidente del patronato scolastico;

9) da un sacerdote designato dall'Ordinario diocesano competente per territorio;

10) da un medico esperto in materia di assistenza nominato dal medico provinciale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del comune.

Il Comitato è nominato dal presidente della Federazione provinciale.

I membri durano in carica 5 anni e possono essere confermati.

Il Comitato nomina un vicepresidente tra i componenti di cui ai numeri 2) e 4).

Il Comitato comunale ha sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dal comune e si avvale dell'opera di impiegati dell'amministrazione comunale ».

Art. 4.

Gli articoli 12, 15, 16 del testo unico delle leggi sulla protezione della maternità e dell'infanzia approvato con regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, sono soppressi.

È abrogata ogni altra disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con le norme contenute nella presente legge.